

STATUTO

NUOVO CIRCOLO ILVA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVI LIGURE AL CORSO PIAVE 2

Numero REA: AL - 179036

Codice fiscale: 01681800064

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2024 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "B" all'atto Repertorio Numero 8093/5750	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita, con sede nel Comune di Novi Ligure (AL), la Società cooperativa	
	impresa sociale denominata "NUOVO CIRCOLO ILVA SOCIETA' COOPERATIVA -	
	IMPRESA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,	
	sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano:	
	a) le disposizioni di cui al D.Lgs n. 112/2017 e D.Lgs n. 117/2017;	
	In mancanza e per gli aspetti non disciplinati dai decreti legislativi sopra richiamati:	
	b) le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative;	
	c) le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire - senza scopo di lucro - finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 3 luglio	
	2017 n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e, nel	
	contempo, lo scopo mutualistico di fornire ai soci beni e servizi, in coerenza con il	

	proprio oggetto sociale, alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.	
	La cooperativa si propone pertanto di:	
	- fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, incentivando, nel contempo,	
	l'associazionismo;	
	- giovare all'economia domestica dei soci con l'acquisizione e distribuzione agli	
	stessi di beni di consumo;	
	- fornire l'assistenza culturale, ricreativa e mutualistica dei soci e delle loro famiglie;	
	- migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;	
	- collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo.	
	Lo scopo che sovrintende le attività esercitate è volto a realizzare un vantaggio per	
	la società che, seppur materializzandosi in azioni a diretto favore di singoli o di	
	gruppi/comunità definiti, sia in grado di favorire/promuovere la coesione sociale e	
	l'accesso allargato ai diritti e alle opportunità, contribuendo a rimuovere "gli ostacoli	
	di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei	
	cittadini" ne impediscono il pieno sviluppo personale, così come la sua "effettiva	
	partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (rif. Art. 3	
	Costituzione Italiana).	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità	
	di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La Cooperativa inoltre avrà cura che, la struttura e gli impianti, siano mantenuti in	
	perfetta efficienza al fine di corrispondere ai soci locali accoglienti dove poter	
	svolgere attività culturali, ricreative e sportive oltre a coltivare rapporti di solidarietà e	
	di reciproco sostegno.	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste	

	dal D.Lgs 112/2017.
	Art. 4 - Oggetto sociale
	Ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 112/2017, la
	società si propone di esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di
	interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il
	più ampio coinvolgimento degli utenti e di altri soggetti interessati alla propria attività.
	In particolare, con richiamo specifico alle attività di cui alle lettere i) e u) dell'articolo
	2, comma 1, del D.Lgs n. 112/2017, la società ha per oggetto:
	1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche attraverso la
	messa a disposizione della collettività degli impianti sportivi e delle strutture
	ricreative;
	2. organizzazione di ogni iniziativa che favorisca la fruizione del tempo libero sia
	sotto l'aspetto ricreativo, sportivo che culturale;
	3. organizzazione attività di animazione sociale;
	4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
	5. gestione spacci per la distribuzione ai soci di generi alimentari, prodotti e articoli di
	altra natura legati al territorio al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze locali
	o di favorire le filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
	commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata,
	di norma, in un Paese in via di sviluppo.
	Compatibilmente con le attività sopra riportate e in modo strumentale allo sviluppo
	delle stesse, la Cooperativa potrà svolgere ogni attività accessoria, utile o necessaria

	volta a favorire il perseguimento degli interessi generali, fra cui a titolo
	esemplificativo e non esaustivo, la gestione di trattorie, mense, bar e mescite sociali,
	la rivendita di prodotti alimentari, sportivi o di altro genere.
	La cooperativa svolgerà pertanto, in via stabile e principale, le attività di interesse
	generale elencate precedentemente che dovranno costituire almeno il 70% (settanta
	per cento) dei ricavi complessivi della società.
	Con riferimento alle attività accessorie, le stesse potranno essere esercitate in
	misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei ricavi complessivi.
	Nel caso di superamento dei suddetti limiti, la cooperativa sarà tenuta a rispettare,
	nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attività di interesse
	generale e ricavi complessivi che dovrà essere superiore al 70% (settanta per
	cento), incrementando tali ricavi della percentuale non raggiunta nell'esercizio
	precedente.
	Qualora non sia possibile erogare direttamente parte dei servizi elencati, la
	cooperativa potrà affidarne la gestione a terzi non soci, presso i locali costituenti la
	sede sociale. Al verificarsi di tale circostanza il Consiglio d'Amministrazione vigilerà
	affinché i soggetti gestori abbiano la massima cura dei locali e i prezzi di vendita
	praticati ai soci siano coerenti con gli scopi sociali perseguiti dalla Cooperativa.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento
	approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio

	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare:	
	- lavoratori dipendenti dello stabilimento ILVA Laminati Piani di Novi Ligure;	
	- ex dipendenti in quiescenza del medesimo stabilimento, già Italsider o Ilva;	
	- fruitori dei servizi sportivi, ricreativi e culturali svolti dalla Cooperativa.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) fruiscono dei servizi e delle attività svolte dalla Cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo	

dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.	
Art. 6 - Domanda e procedura di ammissione	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.	
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice fiscale e allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente,	

	contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello Statuto e
	dei Regolamenti della Cooperativa.
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
	cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal
	medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le
	modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura
	degli amministratori nel libro dei soci.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare
	entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua
	prima successiva convocazione.
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo
	è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 7 - Obblighi del socio
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla
	delibera di ammissione;
	b) al versamento di contributi eventualmente deliberati dal consiglio di
	amministrazione a fronte della presentazione del programma annuale delle attività;
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio è inoltre tenuto a comunicare in forma scritta entro 30 (trenta) giorni

l'avvenuta variazione dei propri recapiti.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro

soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle

deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Inoltre i soci,

quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un

ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare,

attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua

fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e

il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui sopra non

spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle

obbligazioni verso la società.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è

persona fisica;

2. per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione se il

socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le

	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
	g) che non abbia versato dei contributi previsti nell'articolo 7 lettera b);
	h) che si sia reso irreperibile, omettendo di segnalare l'avvenuta variazione dei propri
	recapiti nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 7.
	Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro
	sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve
	pronunciare entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci
	in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli
	Amministratori con contestuale comunicazione del provvedimento di esclusione
	trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
	PEC.
	Art. 12 - Liquidazione
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15
	e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora
	sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del
	bilancio stesso.
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del

	successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.
	Art. 13 - Morte del socio
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,
	dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li
	rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata
	dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le
	procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione
	ai sensi del precedente articolo 12.
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso
	della quota versata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno
	devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
	Art. 15 - Ristorni
	I ristorni, disciplinati dall'articolo 2545-sexies del Codice Civile, costituiscono un

	istituto peculiare nella disciplina della società cooperativa, attraverso il quale il socio
	vede tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito con la
	partecipazione all'attività dell'impresa.
	Il ristorno ai soci cooperatori potrà essere erogato nel rispetto dei limiti e delle
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e
	dal relativo regolamento.
	Il ristorno potrà essere allocato a conto economico o deliberato come destinazione di
	utile; si rinvia ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri
	di contabilizzazione e di erogazione.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla
	quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti
	dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il
	quale, in via generale, dovrà considerare il valore dei beni acquistati e dei servizi
	fruiti dal socio utente.
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
	a. in forma liquida;
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 16 - Elementi costitutivi
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci
	ordinari, rappresentati da azioni, del valore non inferiore a 25,00 (venticinque/00)
	euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci

	deceduti;
	c. dalla riserva straordinaria;
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 17 - Caratteristiche delle quote
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo
	amministrativo con lettera raccomandata o PEC. Salvo espressa autorizzazione
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per
	l'intera quota detenuta dal socio.
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,
	entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di
	cui all'articolo 28.
	Art. 18 - Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni
	anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o con apposita informativa contenuta nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs 112/2017, come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

L'eventuale ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b) e fatte salve le modalità di contabilizzazione individuate nell'apposito regolamento.

Alle destinazioni di cui alla precedente lettera c), può essere destinata una quota

inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'assemblea ordinaria competono le seguenti deliberazioni:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;
- 3) la determinazione dei compensi per le cariche sociali nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 3 del D.Lgs 112/2017;
- 4) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 5) la nomina dell'Organo di Controllo;
- 6) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto, qualora ne ricorrano i presupposti;
- 10) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 11) delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;

	12) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché in Italia:	
	a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano	
	nella informativa al bilancio le ragioni della dilazione;	
	b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;	
	c) dall'Organo di Controllo nei casi previsti dall'articolo 2406 del Codice Civile;	
	d) dal consiglio di amministrazione o, in loro vece, all'Organo di controllo entro trenta	
	giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con	
	indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base	
	di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.	
	Art. 20 - Modalità di convocazione.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso pubblicato su un	
	giornale locale maggiormente rappresentativo o mediante lettera raccomandata A.R.,	
	Pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento; deve essere	

	pubblicata o inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
	distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario
	che:
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
	della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
	assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o
	video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La convocazione deve essere rivolta, oltre ai soci, ai rappresentanti degli utenti al
	fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al
	successivo articolo 32.
	Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle formalità esplicate al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 23 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto.

A ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs 112/2017.

In ogni caso, non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D.Lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

Gli amministratori restano in carica per un periodo comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti per un massimo di tre volte consecutive.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

L'organo amministrativo, in vigenza di obbligo legislativo, redige, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 112/2017.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Organo di Controllo e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

L'Organo amministrativo, ove lo ritenga utile, potrà riunirsi in modalità telematica purché gli strumenti informatici siano idonei ad accertare l'identità e la partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione, nonché consenta loro di discutere liberamente rispetto ai punti all'ordine del giorno ed esprimere, eventualmente, un proprio voto sui temi trattati.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal

segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima

	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da quanto precedentemente riportato, al
	Consiglio di Amministrazione, compete in particolare:
	a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
	b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
	c) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria
	relazione/informativa al bilancio;
	d) redigere il bilancio sociale;
	e) assumere i provvedimenti a esso demandati dallo statuto in materia di
	ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della
	relativa quota sociale;
	f) predisporre i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e
	i soci, e i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della
	cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
	g) deliberare sugli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale: vendere,
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà
	al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
	h) assumere e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e
	provvedendo a inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei
	quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
	i) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o
	privato, tra cui aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare,

	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
j)	deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;	
k)	stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 26 - Organo di controllo	
	In quanto cooperativa impresa sociale, la società procede alla nomina dell'Organo di Controllo nella forma del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.	

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e

alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dovrà, dunque, essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

Qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs 112/2017, dovrà essere nominato almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 27 - Clausola di conciliazione e arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali e quelle relative a recesso o a esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio nel cui Registro Imprese la società è iscritta; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del

	collegio.
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su
	istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede
	legale la cooperativa.
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse
	da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo
	la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo
	incarico.
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì,
	la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con
	delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi
	dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
	esercitare il recesso.
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 28 - Scioglimento anticipato
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori
	stabilendone i poteri.
	La cooperativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs n. 112/2017, potrà
	essere assoggettata, in caso di insolvenza, alla sola liquidazione coatta
	amministrativa.
	Art. 29 - Devoluzione patrimonio finale
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c), e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 30 - Requisiti Mutualistici

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile).

La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 31 - Coinvolgimento dei degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Al fine di disciplinare il coinvolgimento degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni

che incidano direttamente sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del Codice Civile.

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Firmato in originale:

Lorenzo ROBBIANO

Enrico Butteri Rolandi Notaio - (Sigillo)

